

Cron.

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione II civile

ORDINANZA
ex art. 702 e ss. cpc

Il giudice designato in funzione presidenziale dr. Gianfranco Pellizzoni;
sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso in opposizione presentato dalla [REDACTED]
avverso il provvedimento di data [REDACTED] del Giudice di questo
Tribunale di liquidazione del compenso del ctu;

Letta la comparsa di costituzione della [REDACTED],
sentite le parti e letti gli atti;

rilevato che il ricorso appare fondato, in quanto il compenso non è stato determinato tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 51 del T. U. spese di giustizia, circa il pregio e la completezza della prestazione, oltre che della complessità e difficoltà dell'incarico, con l'applicazione di onorari ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. M. 30.05.2002, in base al valore della controversia (art. 1 del D. M. 30.05.2002) e in base all'unico quesito formulato, ma avanzando una richiesta sulla base di quattro inesistenti distinti quesiti, senza alcun riferimento al valore della controversia (cfr. Cass. 20116 del 02/09/2013 " Nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al citato d.m. 30 maggio 2002 al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico ");

rilevato per contro che il quesito deve ritenersi unitario, essendo stato affidato al ctu il compito di verificare se vi fosse stato o meno un addebito di interessi ultra legali e di commissioni di massimo scoperto non dovute, ricostruendo l'andamento dell'unico rapporto di conto corrente esistente, per cui gli elementi presi alla base della nota spese, non sono che passaggi intermedi per pervenire al risultato richiesto dal giudice, circa l'esatto ammontare dell'esposizione debitoria depurata da eventuali interessi e spese non dovute (cfr. a contrariis Cass. 18092 del 19/12/2002 “ Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Nella fattispecie, relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicati ad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima la liquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distinti rapporti esaminati);

rilevato pertanto che l'onorario da liquidare al ctu in base ai criteri indicati (artt. 1 e 2 del citato decreto, con base di calcolo rapportata al valore della controversia) ammonta – tenuto conto dei valori medi – alla somma di € 2.500,00;

considerato che il pagamento delle spese segue la soccombenza;

p. q. m-

accoglie il ricorso liquidando al ctu la somma di € 2.500,00, oltre cna e iva, se dovuta.

Condanna la resistente al pagamento delle spese a favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.300,00, per compensi, oltre a € 160,14 per spese esenti, cna e iva, se dovuta.

Si comunichi.

Udine, li 26.02.2014.

Il G. D.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE

Cron.

TRIBUNALE DI UDINE
Sezione I civile

ORDINANZA
ex art. 702 e ss. cpc

Il Presidente dr. Gianfranco Pellizzoni;

sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso in opposizione presentato da [REDACTED] avverso il provvedimento di data [REDACTED] del Giudice di Pace di Udine di liquidazione del compenso del ctu nella causa n. [REDACTED];

sentite le parti e letti gli atti;

rilevato che il ricorso appare solo parzialmente fondato, in quanto il compenso va determinato tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 51 del T. U. spese di giustizia, circa il pregio e la completezza della prestazione, oltre che della complessità e difficoltà dell'incarico, con l'applicazione di onorari ai sensi dell'art. 4 della legge n. 319/81 come rideterminati dal D. M. 30.05.2002, art. 1 e dall'allegata tabella, tenuto conto del quesito formulato (cfr. per tutte Cass. n. 22959 del 04/11/2011 e Cass., n. 2338 del 01/03/1995 " Ai fini della liquidazione degli onorari per il consulente tecnico di ufficio si ha riguardo, a norma dell'art. 1 delle tabelle approvate con D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 (in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980 n. 319), al valore della controversia, che si determina dalla domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 1, cod. proc. civ., il quale è espressione di principio valevole anche al di fuori della questione specifica della competenza. Nè è consentito ricorrere all'applicazione analogica dell'art. 6 della tariffa, in materia civile, degli onorari spettanti agli avvocati ed ai procuratori (D.M. 24 novembre 1990 n. 392) - la quale attenua la rigidità del criterio adottato dal citato art. 10 (stabilendo, nelle liquidazioni degli onorari a carico del soccombente, che, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di

danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) - atteso che trattasi di una norma speciale, estranea al quadro normativo dei compensi agli ausiliari del giudice);

rilevato pertanto che l'onorario da liquidare al ctu in base ai criteri indicati doveva essere calcolato sulla base del valore della causa ai sensi dell'art. 17 della citata tabella (consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico) e non a vacazione, che è un criterio residuale, non applicabile nella materia in esame, ai sensi dell'art. 1 della richiamata tabella, oltre alle spese documentate - salvo l'eventuale maggiorazione ex art. 52 del T. U. - nel caso di incarico di particolare complessità - (per spese di viaggio e di redazione degli elaborati - come da nota spese - che non richiedono documentazione con fattura - cfr. Cass. n. 18331 del 18/09/2015 " La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico), all'iva e alla cassa previdenziale, che non possono essere liquidate forfettariamente;

ritenuto pertanto che l'impugnato decreto va annullato con rimessione degli atti al Giudice di Pace competente affinché provveda a riliquidare il compenso a mente dell'art 17 della tabella allegata al D. M. 30.05.2002, previa acquisizione di nuovo prospetto del ctu ai sensi del citato art. 17;

p. q. m-

annulla il decreto di liquidazione impugnato e rimette gli atti al giudice competente.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti e al P. M.

Udine, li 11.04.2016.

Il Presidente I sez.

G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE